# *FONDO PENSIONI SICILIA*

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI PER LE SOMME ECCEDENTI LE NORMALI NECESSITA' DEL FONDO PENSIONI SICILIA – INDIVIDUAZIONE 2° GESTORE**

TRA

Il Fondo Pensioni Sicilia, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2194, codice fiscale 97249080827, in seguito denominato "FPS", rappresentato dal Dott. Fulvio Bellomo nato a Palermo il 18/08/1960, nella sua qualità di Presidente del Fondo Pensioni Sicilia in forza del D.P. reg. n. 250/SERV.1°/S.G. del 24 maggio 2010,

E

Il/La …… Codice Fiscale ……. Partita IVA ……. con sede sociale in …… e Direzione Generale in……., che sarà in seguito chiamato "Gestore", rappresentato dal …….., nato a ……. iI …… , domiciliato per la carica in Palermo, Via …….. autorizzato a rappresentare legalmente ……., in forza di Procura Speciale per Atto notaio ……..repertorio n. ……. del ……., rilasciata dal ……., nato a …….. il ……, nella qualità di ……..… ……..

PREMESSO CHE

Il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale – "FPS", è un Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.
Il FPS è stato istituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed è disciplinato dal regolamento attuativo pubblicato sulla G.U.R.S n. 6 dell'8 febbraio 2010.
Il FPS ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); a seguito dell'esperimento di detta gara, con determinazione del ……. a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio Provveditorato e Servizi Generali, ha assegnato in via definitiva la gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del FPS, al Gestore…… con Codice Fiscale e/o Partita IVA …….

Tutto ciò premesso, tra le parti, come innanzi rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**
**PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**
**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI PER LE SOMME ECCEDENTI LE NORMALI NECESSITA' DEL FONDO PENSIONI SICILIA – INDIVIDUAZIONE 2° GESTORE**

1. Il servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del FPS è affidato per l'importo iniziale di euro 72 milioni

**Art. 3**
**OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. L'oggetto consiste nel servizio di gestione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13 comma 1, lett. a) e c) del regolamento attuativo del FPS non immediatamente destinate al pagamento delle prestazioni pensionistiche per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n.21.

**Art. 4**
**SEDE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore svolge il servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del FPS presso l'ufficio operativo con sede a Palermo, in Via/Piazza……
2. Il Gestore dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi per il FPS, una struttura organizzativa dedicata al fine di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio erogato.

**Art. 5**
**VIGILANZA SULLA GESTIONE**

1. La vigilanza sul servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del FPS è esercitata dal Servizio Bilancio Programmazione e Ragioneria e dal Servizio Patrimonio, Provveditorato e SS.GG. del FPS per gli aspetti di rispettiva competenza.
2. Il GESTORE si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

**Art. 6**
**DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione avrà la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla data del primo conferimento.
2. Il FPS si riserva la potestà di verificare, alla scadenza del primo triennio, il puntuale rispetto degli impegni assunti in sede di stipula della presente convenzione , fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara il cui venir meno comporterà la decadenza dall'aggiudicazione. In particolare il FPS verificherà che sia stato conseguito nel corso del primo triennio un rendimento lordo medio della

gestione finanziaria almeno pari al rendimento minimo garantito offerto in sede di gara e comunque un rendimento superiore all'interesse riconosciutogli dal proprio istituto cassiere sulle giacenze di cassa pari all'EURIBOR 1 MESE (base 365) media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso, maggiorato di punti spread 0,72 (zerovirgolasettantadue/00).

3. Il FPS si riserva la potestà in sede di verifica dei risultati ottenuti, qualora l'EURIBOR 1 MESE (base 365) aumenti di almeno 300 punti base rispetto al valore dello stesso parametro rilevato il giorno di stipula della convenzione, l'opportunità di richiedere al Gestore l'aggiornamento proporzionale del rendimento minimo garantito pattuito contrattualmente.
4. Qualora la verifica risulti negativamente esperita, il FPS si riserva la facoltà di recesso anticipato, previo contraddittorio con il Gestore, giusta comunicazione da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Costituisce causa di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art.1463 del Codice civile e seguenti, l'eventuale cessazione dell'attività dell'Ente a seguito di sopravvenute disposizioni di legge, ferma restando la valorizzazione dei flussi finanziari già conferiti e la disciplina della successione dei rapporti giuridici che tali disposizioni potranno eventualmente prevedere.

## Art. 7
## OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il GESTORE si obbliga a custodire, restituire e ad amministrare le disponibilità finanziarie conferite dal FPS senza alcun compenso aggiuntivo, fatta salva la commissione fissa di gestione prevista dall'art. 11 del disciplinare di gara.
2. Il GESTORE è responsabile di tutte le somme di cui è depositario.
3. Il GESTORE si obbliga ad investire le disponibilità finanziarie conferite dal FPS nell'ambito di operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti ed in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato Italiano. Si fa comunque integrale rimando alle previsioni di cui all'art. 15 del Regolamento attuativo del FPS.
4. Il GESTORE si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto occorre per lo svolgimento del servizio, provvedendo al suo espletamento con personale costantemente adeguato alle esigenze del servizio per numero e quantità. Il Gestore deve garantire un ufficio operativo attivo in Palermo, ove si trova la sede legale del FPS, senza spese e oneri per il FPS.
5. Il GESTORE cura a proprie spese il collegamento telematico con il FPS, assicurando il servizio di collegamento on line con funzioni informative, dispositive e reportistiche, e si obbliga, comunque, ad uniformare la gestione del servizio alle procedure informatizzate di cui dispone l'Ente, assumendone gli eventuali oneri.
6. Le parti si riservano, comunque, di concordare nella vigenza della convenzione, quelle modifiche che, in relazione alla dinamicità operativa ed al progredire dei sistemi tecnologico–aziendali, si rendessero utili ed opportune per il migliore e più razionale espletamento del servizio.

## Art. 8
## VERSAMENTI

1. Il FPS per il servizio di gestione degli investimenti finanziari di cui all'articolo 3 della presente convenzione si impegna a versare entro 60 giorni dalla data della registrazione del contratto la somma di euro ……..…… (……..).
2. Il GESTORE dovrà garantire che tali somme versate costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzate a valori correnti di mercato o in applicazione di norme di legge e/o regolamenti attuativi al prezzo di acquisto e non possono essere distratte dal fine al quale sono stati destinate, né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori del GESTORE, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolte nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.
3. Contestualmente al primo versamento si procederà alla stipula del contratto di gestione nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 1 del disciplinare di gara.
4. Il FPS si riserva di effettuare versamenti aggiuntivi con cadenza quadrimestrale che verranno investiti con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli. L'entità di tali ulteriori versamenti sarà comunicata al GESTORE con almeno 30 giorni di preavviso.

## Art. 9
## LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA'

1. Il GESTORE si obbliga ad una sana e prudente gestione del patrimonio secondo le linee di indirizzo contenute nella delibera n. 1 dell'8 marzo 2012 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del FPS. Il GESTORE oltre a garantire il capitale, si impegna ad operare con diversificazione degli investimenti, con esclusione di quelli in derivati e di recente istituzione, si impegna inoltre all'efficiente gestione del portafoglio, alla diversificazione dei rischi facendo particolare attenzione al rischio controparte, al contenimento dei costi e alla massimizzazione dei rendimenti netti.
2. Le disponibilità di cui al precedente articolo sono investite in operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti ed in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato Italiano secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento attuativo dell'art. 15, comma 11, legge regionale 14 maggio 2009, n.6 "*Organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana - Fondo pensioni Sicilia*".
3. Il GESTORE, nell'ambito delle linee di *asset allocation* sopra indicate, attua una politica di tipo attivo con investimenti finalizzati a conseguire una crescita adeguata, stabile e compatibile con l'orizzonte temporale degli investimenti indicato nella presente convenzione.
4. Il GESTORE, per quanto non previsto nel presente articolo si impegna a rispettare i limiti ed i vincoli contemplati nel Decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1997 *(Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interesse*) e nel Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 *(Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007.
5. E' fatto espresso divieto di effettuare operazioni allo scoperto.

6. L'ammontare degli strumenti finanziari emessi da un singolo emittente o riferibili al gruppo finanziario di cui fa parte, non può superare il 15% dell'ammontare complessivo del patrimonio in questione.
   È fatto espresso divieto di acquistare quote di fondi comuni d'investimento o azioni di Sicav, anche qualora i titoli in portafoglio dovessero rispecchiare le caratteristiche suddette.

## Art. 10
## RESTITUZIONE DEL CAPITALE

1. Il GESTORE si impegna a restituire alla data di scadenza della presente convenzione un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferite allo stesso.
2. A tali somme da restituire al FPS, nella considerazione che sono state assegnate per conseguire una crescita adeguata, stabile e compatibile con l'orizzonte temporale degli investimenti, si sommeranno gli ulteriori proventi generati dalla gestione attiva del GESTORE.
3. Il GESTORE si impegna comunque a restituire annualmente al FPS il rendimento minimo garantito entro il 15 febbraio dell'anno successivo congiuntamente agli eventuali ulteriori proventi generati dalla gestione attiva del patrimonio.
4. Il rendimento minimo garantito viene calcolato sommando tutti i conferimenti, ciascuno dei quali capitalizzato al tasso di rendimento annuo composto lordo, in funzione del tempo intercorrente fra la data in cui il conferimento stesso è stato messo nell'effettiva disponibilità del GESTORE e la scadenza della convenzione.
5. Il rendimento annuale della gestione verrà ricapitalizzato, fatta salva la facoltà del FPS di richiederne il pagamento, previa comunicazione da effettuarsi 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

## Art. 11
## COMMISSIONE DI GESTIONE E DI PERFORMANCE

1. Il FPS si impegna a corrispondere al GESTORE un compenso attraverso una commissione fissa di gestione dovuta per lo svolgimento del servizio nella percentuale del…… e che verrà applicata alla base di calcolo rappresentata dal patrimonio conferito in gestione. Il compenso si calcola in proporzione all'effettivo periodo di attività.
2. La commissione viene corrisposta annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sul seguente conto corrente intestato al GESTORE:
   ……..
   …….
   …….
   ……
3. La commissione fissa di gestione verrà corrisposta solo se il FPS abbia conseguito, nell'anno di riferimento, il rendimento minimo garantito lordo offerto.
4. Può altresì essere riconosciuta al GESTORE una commissione di performance pari al 10 % della differenza tra il rendimento economico conseguito dalla gestione ed il benchmark, rappresentato dal rendimento annuo di un BTP di durata quinquennale emesso nell'asta precedente la pubblicazione del Bando
5. Resta inteso che nessun' altra commissione potrà essere pretesa dal Gestore, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di intermediazione sostenute per la compravendita dei titoli.

## Art. 12
## MODIFICA DELLA CONVENZIONE E DIVIETO DI CESSIONE

1. Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, su richiesta di ciascuna, per valutare l'andamento dell'esecuzione della presente convenzione e se del caso per apportare alla presente convenzione le modifiche finalizzate all'adeguamento della stessa a sopravvenute disposizioni normative o ad aggiustamenti tecnici finalizzati ad un migliore espletamento del servizio.
2. La presente convenzione non è cedibile dal GESTORE.
3. Le parti possono liberamente convenire servizi finanziari aggiuntivi in favore dei dipendenti e/o pensionati regionali a condizioni economiche vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

## Art. 13
## MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Il GESTORE è tenuto a comunicare tempestivamente al FPS le operazioni effettuate in conflitto di interesse o le altre situazioni di conflitto contemplate nel Decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, e nel Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 *(Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)*, in quanto applicabili alla fattispecie.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta formale, ogni informazione o dato necessario per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Il GESTORE si impegna a fornire agli uffici indicati dal FPS al precedente articolo 5 un rendiconto trimestrale dell'attività svolta, ferma restando l'operatività del collegamento telematico di cui all'art. 7
4. Il GESTORE, su richiesta del FPS, è tenuto a rendere disponibile ogni altra informazione o documento che riguardino l'attività effettuata per la gestione delle disponibilità versate dal FPS stesso.
5. Le parti convengono di verificare l'attività di gestione con cadenza trimestrale con specifiche analisi relative al rendimento netto ottenuto. Il GESTORE pertanto si impegna ad inviare ogni 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, un rendiconto che evidenzi:
   a) il valore del patrimonio gestito;
   b) il rendimento del portafoglio gestito ed il rendimento del benchmark entro cui si colloca il portafoglio;
   c) la scomposizione del portafoglio per classi di attività;
   d) le singole operazioni effettuate;
   e) la composizione del portafoglio con il dettaglio delle singole attività finanziarie ed i relativi pesi sul totale del patrimonio gestito a fine periodo;
   f) i conferimenti ed i prelievi effettuati nel periodo.
6. In ogni caso, il FPS si riserva la facoltà, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, di richiedere al GESTORE eventuali ulteriori rendiconti, diversamente formulati, che risultassero utili all'attività di controllo della gestione.
7. Il FPS si riserva inoltre la facoltà di interloquire con la sede operativa di cui all'articolo 2 della convenzione, per aggiornamenti e commenti sull'evoluzione e sulle prospettive di mercato in relazione all'*asset allocation* strategica.
8. L'attività di monitoraggio e rendicontazione assume un ruolo propedeutico per la verifica triennale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 della presente convenzione.

**Art. 14**
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il FPS dichiara di essere titolare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del trattamento dei dati personali relativi ai propri pensionati e ai propri dipendenti.
2. Il trattamento dei dati avviene da parte del GESTORE in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 29 del predetto Codice.
3. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti sono tenute, ciascuna per quanto di competenza, nella qualità di titolare il FPS e nella qualità di responsabile il GESTORE, ad osservare e a far osservare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
4. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna parte dà atto di aver assolto, ciascuna nei confronti dell'altra, agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in merito al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

**Art. 15**
**REGISTRAZIONE ATTO**

Tutte le spese fiscali inerenti la presente convenzione sono a totale carico del GESTORE

**Art. 16**
**RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il FPS ed il GESTORE eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

   L'Ente: Via Regione Siciliana n. 2194 – 90135 Palermo

   Il GESTORE: ……

2. Per quanto non previsto ed espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente convenzione il Foro competente è quello di Palermo.

Palermo, lì ……

| | |
|---|---|
| Per il Fondo Pensioni Sicilia | Per …… |
| (Il Presidente) | (Il Procuratore) |
| _____ | _____ |
| Dott. Fulvio Bellomo | …….. |